

REGOLAMENTO (CEE) N. 907/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1991

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dall'1 al 5 aprile 1991 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3690/90 della Commissione, del 13 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi nel settore delle carni bovine tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS ogni trimestre;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che dall'esame delle domande di titoli presentate nel periodo dall'1 al 5 aprile 1991 è emerso che il quantitativo massimo prevista per il secondo trime-

stre è stato superato per i bovini vivi; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, rilasciare titoli per una determinata percentuale del numero complessivo di capi oggetto delle domande e sospendere provvisoriamente il rilascio di nuovi titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride:

- 1) Le domande di titoli MCS presentate nella settimana dall'1 al 5 aprile 1991 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 9,837 %;
- 2) Il rilascio dei titoli MCS per le domande presentate a decorrere dall'8 aprile 1991 è provvisoriamente sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 27.